

Civile Sent. Sez. 5 Num. 7916 Anno 2016
Presidente: SCHIRO' STEFANO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Data pubblicazione: 20/04/2016

S E N T E N Z A

814
30/15
sul ricorso n. 756/14 proposto da:

Consorzio Icaro - Consorzio Cooperative Sociali
O.N.L.U.S., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore Gaudiano Maria Grazia, elettivamente
domiciliato in Roma, Via del Pozzetto n. 122, presso lo
Studio legale dell'Avv. Paolo Carbone, rappresentato e
difeso dall'Avv. Umberto Gentile, giusta delega a
margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

Comune di Aversa, in persona del suo Sindaco *pro
tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Giovanni Battista Martini n. 13, presso l'Avv. Simone



Conti Studio Di Porto, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nerone, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 170/32/13 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 6 maggio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 marzo 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l'Avv. Umberto Gentile, per il ricorrente;

udito l'Avv. Giuseppe Nerone, per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.

Fatto

Con l'impugnata sentenza n. 170/32/13 depositata il 6 maggio 2013 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, respinto l'appello principale del Consorzio Icaro - Consorzio Cooperative Sociali O.N.L.U.S., dichiarato altresì inammissibile l'appello incidentale del Comune di Aversa, confermava la decisione n. 520/06/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta la quale, tranne che per l'annullamento delle sanzioni, aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 39268



con il quale il Comune aveva recuperato TARSU non dichiarata anni 2006 2007 2008 2009 relativamente ad aree <<scoperte>> demaniali concesse dal ridetto Comune al Consorzio per la <<gestione della sosta>> di autoveicoli in forza di Convenzione *inter partes* rep. 7077 12 luglio 2001.

Per quanto di stretto interesse la CTR disattendeva <<la tesi difensiva principale del Consorzio>>, il quale aveva sostenuto che la TARSU, giusta la <<previsione contenuta nella clausola di cui all'art. 10 della Convenzione>>, dovesse essere compresa nel canone di concessione. A giudizio della CTR invece, essendo la TARSU un tributo <<obbligatorio>>, lo stesso non poteva farsi rientrare nell'art. 10 della Convenzione che prevedeva che solo le imposte <<eventualmente dovute>> fossero comprese nel canone di concessione. Laddove al contrario, osservava la CTR, la TARSU non era un'imposta <<eventualmente dovuta>> e bensì un'imposta <<obbligatoria>>. Invero, concludeva la CTR, la solitaria espressa esclusione del pagamento della TOSAP contenuta nel ridetto art. 10 della Convenzione aveva reso oscura la Convenzione, la quale ultima doveva perciò interpretarsi a mezzo del canone stabilito dall'art. 1371 c.c., cioè in ragione <<dell'equo contemperamento degli interessi delle parti>>, questo da ravvisarsi nell'obbligo di pagamento della TARSU.



Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Il Comune resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Error in iudicando in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione della norma contrattuale contenuta nell'art. 10 della Convenzione n. rep. 7977 12 luglio 2001. Accertamento relativo a importi già versati dal Consorzio Icaro. Illegittimità manifesta>>. A riguardo la contribuente, contrariamente alla CTR, riteneva che l'art. 10 della Convenzione non fosse oscuro. E che, pertanto, la clausola potesse essere interpretata ai sensi dell'art. 1362 c.c. E, cioè, in ragione della comune volontà delle parti che con l'art. 10 della Convenzione avevano all'evidenza inteso pattuire che nel canone di concessione fosse compresa la TARSU. E questo perché, secondo la contribuente, la espressa previsione della esenzione TOSAP contenuta nell'art. 10 della Convenzione era da mettere in relazione con la più generale esenzione stabilita dall'art. 3, comma 63, lett. b) l. 28 dicembre 1995, n. 549. Disposizione quest'ultima che, come confermato dalla ris. Min. Finanze 85/E 8 giugno 2000, esonerava dalla TOSAP le aree concesse per la gestione di parcheggi per autoveicoli. Un'espressa previsione che perciò serviva soltanto a chiarire che la determinazione contrattuale



della misura del canone di concessione, non poteva tenere conto della TOSAP in quanto la stessa non era appunto dovuta ai sensi dall'art. 3, comma 63, lett. b) n. 549 cit. Mentre, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 10 della Convenzione, tutte le altre imposte <<obbligatorie>> compresa la TARSU erano servite per determinare l'ammontare del canone di concessione. E, quindi, comprese nello stesso. Secondo la contribuente, perciò, la CTR aveva sbagliato ad utilizzare la residuale regola interpretativa di cui all'art. 1371 c.c.

2. Con il secondo motivo la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Error in iudicando in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Ulteriore violazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 1371 c.c. Illegittimità manifesta>>. A riguardo la contribuente sosteneva che la CTR non avesse rispettato la <<gerarchia>> dei canoni interpretativi del contratto, laddove in particolare non aveva ex art. 1362, comma 2, c.c. accertato la comune volontà sulla scorta della lettera del patto e dell'antecedente comportamento del Comune che dal 2001 al 2005 mai aveva chiesto il pagamento della TARSU. Erroneamente, concludeva pertanto la contribuente, la CTR aveva fatto ricorso al residuale criterio previsto dall'art. 1371 c.c.

3. I motivi, che essendo tra di loro strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.



In effetti la CTR ha nel suo complesso correttamente utilizzato i criteri *ex lege* previsti al fine di interpretare l'art. 10 della Convenzione, nel senso innanzitutto di affermare che il criterio letterale *ex art. 1362 c.c.* non era affatto idoneo a stabilire quale fosse la comune intenzione delle parti in assenza di una espressa esclusione della TARSU. E ciò soprattutto tenuto conto dell'obbligatorietà dell'imposta, come specificatamente previsto dall'art. 62, comma 1 e 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 con riferimento alle aree scoperte urbane a qualsiasi titolo detenute. Obbligo che invero, come questa Corte ha già avuto occasione di dire, può venir meno soltanto a seguito di un provvedimento amministrativo che renda chiara e certa la deroga (Cass. sez. trib. n. 27045 del 2007, pronunciata in fattispecie pressoché identica; conforme, Cass. sez. trib. n. 14770 del 2000). Del resto, a conferma della corretta interpretazione fornita dalla CTR, sta anche l'espressa previsione di esenzione dalla TOSAP disposta dal medesimo art. 10 della Convenzione. Un'esenzione facilmente spiegabile in relazione al rilievo che la TOSAP presenta la medesima *ratio* del canone di concessione di cui all'art. 10 della Convenzione, per cui poteva ravvisarsi l'opportunità di evitare una duplicazione di pagamento avente la medesima causa. Laddove invece la TARSU ha un presupposto diverso da quello dell'occupazione di suolo pubblico, precisamente consistente nella produzione di rifiuti. Una produzione

Antonio Riboldi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale



di rifiuti alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce l'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507 cit. Esattamente quindi la CTR, anche considerando che il non tempestivo recupero dell'imposta costituisce elemento ambiguo cui non può affidarsi l'individuazione della comune volontà delle parti, atteso che lo stesso può per esempio trovare spiegazione nell'inefficienza amministrativa, ha affidato l'interpretazione della Convenzione al sussidiario canone dell'equo contemperando degli interessi di cui all'art. 1371 c.c. Ed al quale dovrebbe pure aggiungersi il canone ex art. 1369 c.c., per cui la soluzione adottata dalla CTR sembra essere quella più conforme alla natura ed all'oggetto di un contratto di concessione di area demaniale inteso semplicemente a regolare il canone e la sua misura, che non piuttosto a disciplinare ulteriori imposte.

4. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Error in iudicando in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione dell'art. 62 ss. d.lgs. 507/1993. Art. 3 l. 241/1990. Art. 9 Regolamento Comunale per l'applicazione della TARSU>>, nella sostanza lamentando come il Comune avesse <<calcolato la pretesa impositiva mediante riferimento alla categoria n. 9 (autorimesse e simili - locali chiusi)>>, mentre tali non erano le aree in concessione e quindi sostenendo che la CTR aveva errato a ritenere legittima la misura

9
Antonio Rindone

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



dell'imposta in ragione della <<identità della destinazione d'uso>>.

Il motivo è infondato alla luce della principale considerazione per cui, in mancanza di espressa previsione, la riferibilità alla <<categoria 9>> del Regolamento Comunale non appare erronea in quanto utilizza il parametro della medesima destinazione a parcheggio che sembra essere quello più coerente e logico. E questo perché il ridetto parametro della destinazione appare praticamente il più idoneo rispetto allo scopo della individuazione della <<capacità>> di produrre rifiuti. E del resto, l'adombrata possibilità che le aree scoperte destinate a parcheggio producano meno rifiuti delle aree coperte aventi identica destinazione, appare aprioristica.

5. Nella particolarità delle questioni trattate, specialmente con riguardo alle caratteristiche dell'esaminata Convenzione, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado; ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 *bis*, d.p.r. n. 115 cit.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 9 marzo 2016